

Allegato "A" del N. 6265 di Raccolta

STATUTO

Articolo 1 Denominazione

E' costituita una società per azioni con denominazione "**Revicont SpA**".

Articolo 2 Sede

2.1 La società ha sede in Roma. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede in altro comune, di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, uffici, agenzie e rappresentanze.

2.2 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dei revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 3 Durata

3.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata anche più volte per deliberazione dell'assemblea, senza che ciò costituisca causa di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa determinazione.

Articolo 4 Oggetto sociale

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

La revisione e l'organizzazione contabile di aziende ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 27 gennaio 1992, n. 88, dell'art. 2409-bis c.c. e di ogni altra disposizione di legge, nonché le revisioni contabili volontarie di società ed enti, pubblici e privati.

Articolo 5 Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 121.150,00 (centoventunmilacentocinquanta virgola zerozero) ed è diviso in n. 121.150 (centoventunmilacentocinquanta) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, di cui numero 75.000 (settantacinquemila) azioni appartenenti alla cate-

goria A (in seguito le "Azioni A") e n. 46.150 (quarantaseimilacentocinquanta) azioni appartenenti alla categoria B (in seguito le "Azioni B"); le azioni A e le azioni B conferiscono ai loro possessori uguali diritti, salvo per quanto indicato nei successivi artt. 5.6 e 6.

5.2 Le azioni di categoria A possono essere possedute solo da persone fisiche, iscritte nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia di cui al Dlgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni. I possessori delle azioni di categoria A devono essere amministratori o dirigenti della Società o professionisti che collaborino in via permanente con la Società stessa e che siano in grado di eseguire direttamente le prestazioni accessorie di cui al successivo art. 6 godendo dei requisiti di legge necessari per svolgerle. Per acquistare azioni di categoria A è necessario il consenso del Consiglio di Amministrazione.

5.3 Le azioni detenute da persone fisiche, iscritte nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia di cui al Dlgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni devono rappresentare sempre la maggioranza assoluta dell'intero capitale sociale, costituito dal totale delle azioni A e B in circolazione

5.4 Le azioni sono nominative, non trasferibili per girata e non sono rappresentate da titoli azionari; ogni azione, sia di categoria A sia di categoria B, attribuisce un voto, salvo quanto infra previsto all'art. 8.11. La qualità di azionisti risulta pertanto dalla sola iscrizione al Libro Soci.

5.5 Il trasferimento delle azioni della Società dovrà avvenire con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da annotarsi a Libro Soci, essendo tale iscrizione necessaria ai fini della legittimazione del socio all'intervento alle assemblee degli azionisti.

5.6 Alla totalità delle azioni di categoria A è connesso, ai sensi dell'art. 2345 c.c., l'obbligo dei soci che le posseggono di eseguire le prestazioni accessorie stabilite dall'art.6.

5.7 L'Assemblea straordinaria potrà deliberare l'aumento del capitale sociale a pagamento e/o gratuito, che dovrà aver luogo mediante emissione di un numero di nuove azioni A e B, proporzionale al rapporto tra azioni A e B in circolazione prima dell'aumento di capitale.

Le azioni A e B di nuova emissione mediante aumento del capitale a pagamento, devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni della corrispondente categoria da ciascuno possedute. Le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione ad un prezzo per azione, comprensivo del valore nominale e del sovrapprezzo, pari al valore patrimoniale di ciascuna vecchia azione, determinato dividendo l'ammontare del patrimonio netto (capitale sociale più riserve di qualsiasi natura) risultante dall'ultimo bilancio approvato - al netto di eventuali dividendi e riserve successivamente distribuiti - per il numero di vecchie azioni A e B, in circolazione prima dell'aumento del capitale. Tale valore potrà essere rideterminato dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dell'avviamento e della rivalutazione delle immobilizzazioni.

In caso di aumento gratuito del capitale si applicherà l'art.2442 c.c..

5.8 Le azioni inoplate, nel caso di aumento di capitale a pagamento, sono offerte in prelazione ai sensi dell'art. 2441 comma 3) del Codice Civile, ai soci in proporzione al numero delle azioni della corrispondente categoria da ciascuno possedute, tenuto conto, in ogni caso, della composizione del capitale sociale prevista al precedente articolo 5.3.

5.9 E' vietata da parte dei soci la cessione di diritti di opzione o di qualsiasi altra natura che attribuiscono la facoltà di acquistare azioni della Società, con il rispetto dei limiti di legge.

5.10 Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dall'art.2437, primo comma, lett. a), b), c), d), f), e g) del Codice Civile, con esclusione - pertanto - delle cause di recesso previste dal secondo comma dell'art. 2437 del Codice Civile.

5.11 Fermo restando quanto precede, il recesso viene esercitato secondo i termini di cui agli articoli 2437 bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 6 Prestazioni Accessorie

6.1 In forza degli obblighi assunti a norma dell'art. 2345 del Codice Civile, i soci titolari di azioni di categoria A sono tenuti a svolgere direttamente a favore della società e/o indirettamente a favore dei clienti della stessa, le prestazioni accessorie stabilite nel presente articolo.

6.2 Tali prestazioni accessorie consistono nello svolgimento dell'attività di revisione e di organizzazione contabile e di ogni attività di gestione e sviluppo della società, di promozione dei rapporti con altre analoghe imprese italiane e straniere al fine di favorire gli scambi di esperienze, di formazione professionale anche transnazionale e di organizzazione interna del lavoro che questa gli affidi.

6.3 Fermo restando che l'obbligo di svolgere le prestazioni accessorie scaturisce dal presente contratto sociale, esse potranno essere svolte dai soci in veste di professionisti o di amministratori o di dirigenti a seconda della volontà delle parti. Quando le prestazioni accessorie, per accordo tra la società ed il socio, siano eseguite in forma di lavoro subordinato dirigenziale, a tale rapporto saranno applicate le normative vigenti in materia, integrate dalle disposizioni del presente statuto.

6.4 Le prestazioni accessorie dei soci che operino quali lavoratori autonomi, saranno svolte senza vincoli di orario o di presenza né predeterminazione delle modalità esecutive, fermi

restando gli obblighi di puntuale adempimento e di rispetto sia delle direttive generali del Consiglio di amministrazione, sia di quelle eventualmente impartite dallo stesso per lo svolgimento di specifici incarichi.

6.5 Ciascun socio stipulerà con la Società un contratto in cui saranno specificate le condizioni relative allo svolgimento ed al corrispettivo delle prestazioni accessorie allo stesso demandate nel quadro delle regole generali definite dallo statuto.

6.6 Quale corrispettivo per la prestazione dell'attività lavorativa del socio, la società, oltre al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento di tale attività, gli corrisponde un compenso adeguato all'importanza ed all'entità delle prestazioni, determinato dal Consiglio di Amministrazione in base alle tariffe professionali o ai contratti collettivi di categoria.

6.7 I soci assumono l'obbligo:

- a) di non prestare, né direttamente né per interposto soggetto, attività anche solo potenzialmente in concorrenza con quelle della Società o comunque a favore, anche per vie indirette o mediate, di concorrenti della medesima o a favore di clienti della Società stessa, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) di rispettare con estremo scrupolo le regole di deontologia professionale, nonché le indicazioni degli organi della società, e di evitare qualsiasi situazione di anche solo potenziale conflitto di interessi con quelli della Società e con quelli dei clienti della stessa;
- c) di mantenere assoluta riservatezza su tutte le informazioni e sui dati di natura confidenziale relativi alle attività svolte dalla Società, ai suoi clienti e di non usare tali dati a proprio vantaggio, né consentire che gli stessi vengano utilizzati da terzi.
- d) di prestare attività a favore di soggetti diversi dalla società soltanto con specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci riconoscono infine che studi, creazioni e tutto quanto creato o prodotto da loro stessi o sotto la loro supervisione ed attinente alle prestazioni accessorie, spettano alla società e pertanto si obbligano a cedere ad essa, senza alcun compenso, tutti i diritti connessi a quanto creato o prodotto.

6.8 I soci possono, nel rispetto delle regole di governance approvate dalla Società:

a) subordinatamente alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, stipulare contratti e proposte con i clienti per lo svolgimento dell'attività professionale che forma l'oggetto della Società, partecipare a gare pubbliche e private relative all'aggiudicazione di incarichi professionali, nonché sottoscrivere giudizi, relazioni, pareri e attestazioni sia ai fini dell'attività di revisione sia di altre attività ricomprese nell'oggetto sociale e dare esecuzione ai contratti stessi.

b) effettuare l'attività di revisione volontaria ed adempiere a tutte le formalità prescritte dalle disposizioni in tema di revisione contabile obbligatoria e, in particolare, sottoscrivere le relazioni e i pareri di cui agli artt. 156 e 158 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché previsti da altre disposizioni di legge e comunque relativi a tutte le attività contemplate nell'oggetto sociale di cui al precedente art. 4.

6.9 L'obbligo di rendere le prestazioni accessorie ed il diritto al relativo corrispettivo avranno durata per tutto il tempo in cui permarrà la qualità di socio. Pertanto venendo meno tale qualità per qualsiasi motivo cesseranno anche le prestazioni accessorie.

6.10 L'obbligo delle prestazioni accessorie ed il diritto al relativo corrispettivo cesseranno, inoltre:

a) con il 31 dicembre dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di età, salvo deroga consentita espressamente dal Consiglio di Amministrazione;

- b) in caso di decesso del socio o di impossibilità di rendere le prestazioni accessorie per malattia, infortunio, invalidità o qualsiasi altro motivo che si protragga per più di dodici mesi, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione fondata su motivazioni di carattere umano e personale e comunque nei limiti di legge;
- c) in caso di interdizione o inabilitazione o di condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- d) in caso di sospensione per più di un anno, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, o di radiazione dall'albo dei revisori contabili;
- e) in caso di cessazione per iniziativa della società nei casi più avanti previsti;
- f) in caso di interruzione volontaria della prestazione da parte del socio.

6.11 E' stabilita la sanzione della cessazione immediata delle prestazioni accessorie e del relativo trattamento compensativo nel caso di:

- a) violazione da parte del socio degli obblighi di non concorrenza e lealtà (art. 6.7 a);
- b) violazione delle norme di deontologia professionale (art. 6.7 b);
- c) violazione dei doveri di segretezza circa informazioni riservate riguardanti la società ed i suoi clienti (art. 6.7 c);
- d) inaccettabile inadempimento degli obblighi che gravano sul socio in base al presente statuto o al contratto stipulato con la Società e/o ad eventuali direttive o regole di governance stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- e) ricorrenza di qualsiasi altra giusta causa di immediata cessazione delle prestazioni accessorie per ragioni di slealtà, di scorrettezza, di negligenza, di lesione dell'immagine aziendale, di violazione della segretezza e per altri motivi che non consentano la prosecuzione neppure provvisoria della prestazione stessa.

6.12 La cessazione in qualsiasi caso dovrà essere comunicata per iscritto dal Consiglio di Amministrazione al socio e dovrà essere motivata.

6.13 Qualora un socio, per malattia o per qualsiasi altro motivo indipendente dalla sua volontà, non sia in grado di prestare la propria opera, il diritto di acquisto delle azioni più avanti previsto potrà essere esercitato, solo dopo che tale impossibilità si sia protratta per almeno dodici mesi. La delibera di acquisto sopra indicata potrà essere sospesa per un periodo non superiore ad un altro anno. La sospensione sarà decisa con valutazione insindacabile del Consiglio di Amministrazione

6.14 In deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2345 c.c. gli obblighi dei soci e le condizioni generali delle prestazioni accessorie, di cui al presente Statuto, possono essere modificati dall'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza prevista al successivo art. 17.

6.15 Il socio possessore di azioni di categoria B ha la facoltà di fornire prestazioni di lavoro autonomo a favore della società, regolate secondo condizioni contrattuali da determinare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Tali prestazioni di lavoro autonomo devono rientrare nell'ambito dell'oggetto sociale. In ogni caso il socio possessore di azioni di categoria B deve comunque rispettare gli obblighi di cui al punto 6.7.

Art. 7 - Diritto e obbligo di acquisto delle azioni A e/o dei relativi diritti

7.1 Qualora il socio titolare di azioni di categoria A cessasse definitivamente per qualunque motivo (compreso il decesso o la cessazione volontaria da parte dello stesso socio così come la cessazione disposta dal Consiglio di Amministrazione per qualsiasi motivo) di svolgere l'attività oggetto delle prestazioni accessorie o intendesse alienare le proprie azioni

di categoria A, i diritti spettanti a tutte le azioni di categoria A possedute saranno sospesi dal momento in cui si è verificata la cessazione delle prestazioni o è stata manifestata l'intenzione di alienare le azioni di categoria A - e detto socio e/o i suoi eredi o legatari (salva per questi ultimi la facoltà prevista dal successivo 7.6) dovranno vendere tutte le azioni di categoria A possedute alla Società, che avrà l'obbligo di acquistarle, nei limiti previsti dall'art. 2357 c.c., o di farle acquistare alla persona o alle persone dotate dei requisiti necessari per svolgere le prestazioni accessorie che saranno indicate dal Consiglio di Amministrazione della Società. Le azioni di categoria A possono essere trasferite solo ai soci aventi i requisiti di cui all'Art. 5.3 ed in grado di svolgere le mansioni di cui all'art.6.

7.2 La Società dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, al socio cessato o ai suoi eredi, entro 90 giorni dalla cessazione delle prestazioni accessorie o dalla apertura della successione, se l'acquisto delle azioni di categoria A sarà effettuato direttamente dalla Società stessa in conformità all'art. 2357 c.c. e/o sarà effettuato da una o più persone fisiche dalla medesima indicata/e.

7.3 Il prezzo unitario delle azioni A, da corrispondere da parte della Società o da parte della persona o delle persone indicate dall' Organo Amministrativo, sarà pari al valore patrimoniale di ciascuna azione determinato dividendo l'ammontare del patrimonio netto (capitale sociale più riserve di qualsiasi natura) risultante dall'ultimo bilancio approvato, diminuito di eventuali dividendi e riserve successivamente distribuiti ed aumentato dell'utile netto in corso di maturazione (o diminuito dell'eventuale perdita) per il numero di azioni A e B in circolazione alla data di cessazione dello svolgimento dell'attività oggetto delle prestazioni accessorie, tenendo conto altresì dell'avviamento e della redditività normalizzata e prospettica della società

Salvo diversi accordi il prezzo definito dovrà essere versato al socio o ai suoi eredi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 7.2.

7.4 Qualora il socio alle cui prestazioni accessorie la Società abbia rinunciato a norma dei precedenti artt. 6.10 e 6.11 o il cui obbligo di prestazioni accessorie sia altrimenti cessato, o i suoi eredi o aventi causa si rifiutassero di trasferire le proprie azioni in conformità a quanto previsto nel precedente art. 7.1, la Società potrà riscattare le stesse azioni dal socio, o dai suoi eredi o aventi causa, mediante comunicazione scritta agli stessi; il riscatto delle azioni dovrà essere deliberato dall'Assemblea ordinaria, alla cui convocazione il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere anche nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2357. Il valore di riscatto sarà uguale al prezzo di vendita come sopra determinato all'art. 7.3 e sarà corrisposto anche mediante deposito presso notaio a tal fine indicato.

7.5 La cessione di azioni ad un nuovo socio è, in ogni caso, subordinata ad una delibera di consenso da parte del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà inoltre accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5.3, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità e idoneità allo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 6. In caso di mancato consenso da parte del Consiglio di Amministrazione, il socio offerente potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2355 bis, 2' comma c.c.

7.6 Gli eredi o legatari del socio defunto avranno facoltà di chiedere la conversione delle azioni di categoria A possedute dal defunto in azioni di categoria B, salvo che, in esito a tale conversione, le azioni di categoria A cessino di essere la maggioranza del capitale ordinario; in tal caso si applicherà l'art. 7.1.

Art. 8 - Trasferimento delle azioni B e/o dei relativi diritti

8.1 Il socio che intenda vendere tutte le proprie azioni B o parte di esse a persona diversa dai propri discendenti in linea retta deve offrirle agli altri soci secondo le modalità di prelazione di seguito indicate. I possessori di azioni B, iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia di cui al Dlgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (di seguito "il Registro Revisori") deve offrirle in prelazione ai soci di categoria A o B che abbiano gli stessi requisiti di iscrizione al Registro Revisori. I possessori di azioni B, non iscritti al Registro Revisori, devono offrirle in prelazione a tutti i soci, sia di categoria A sia di categoria B. L'offerta è effettuata dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del medesimo, contenente la indicazione delle azioni cedende, dell'acquirente, delle condizioni di cessione e del prezzo pattuito.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione trasmetterà a mezzo di lettera raccomandata la predetta comunicazione ai soci aventi diritto alla prelazione e questi ultimi, mediante comunicazione scritta da consegnare al medesimo Organo Amministrativo entro 60 giorni dal ricevimento della predetta raccomandata, potranno esercitare il diritto di prelazione ciascuno in proporzione alle azioni possedute.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione provvederà a trasmettere entro 15 giorni dette comunicazioni al socio offerente.

8.4 Nel caso che tutti i soci aventi diritto esercitino la prelazione, le azioni B offerte saranno ripartite tra di loro in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, salvo diversi accordi tra loro adottati all'unanimità.

8.5 Nel caso che non tutti i soci aventi diritto esercitino la prelazione, tutte le azioni offerte saranno ripartite tra i soci che hanno esercitato la prelazione in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

8.6 Coloro che esercitano il diritto di prelazione avranno l'obbligo di acquistare alle condizioni dell'offerta le azioni loro spettanti secondo le regole qui previste.

8.7 Nel caso che il prezzo offerto per le azioni del socio cedente fosse ritenuto eccessivo da uno qualunque dei soci, questi potrà chiedere che la corretta valutazione del prezzo sia eseguita in contraddittorio del socio offerente, da un esperto nominato di comune accordo e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

8.8 Qualora il prezzo determinato da tale esperto non si discosti di più del 10 % (dieci per cento) in più o in meno da quello offerto, la prelazione si intenderà esercitata e dovrà essere eseguita al prezzo proposto dal socio cedente.

Qualora lo scostamento sia superiore, sempre in più o in meno, al 10% (dieci per cento) del prezzo proposto la prelazione si intenderà esercitata e dovrà essere eseguita al prezzo proposto ritoccato in più o in meno del 10% (dieci per cento) della differenza riscontrata.

8.9 Nel caso che nessun socio avente diritto eserciti la prelazione, il socio offerente potrà cedere le proprie azioni al soggetto indicato nell'offerta, purché siano rispettati gli equilibri della compagine sociale indicati al paragrafo 5.3. La cessione avviene alle condizioni ivi previste purché entro 60 giorni dallo scadere del termine di cui al precedente punto 8.2.

Trascorso tale termine il socio che ancora intenda vendere o altrimenti disporre delle proprie azioni dovrà offrirle nuovamente in prelazione secondo la procedura sopra indicata.

Resta in ogni caso applicabile quanto previsto dagli artt. 5.3, 5.6 e da 6.1 a 6.15.

8.10 Qualora il socio di categoria B, avendone i requisiti, voglia acquisire la qualifica di socio di categoria A, può farlo, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 7.5, con particolare riferimento al necessario consenso del Consiglio di Amministrazione. Tale cambiamento di

qualifica non comporta esborsi da parte del socio, avvenendo in base ai medesimi valori patrimoniali delle azioni B già detenute.

8.11 Qualora il socio di categoria A voglia acquisire la qualifica di socio di categoria B, può farlo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Tale cambiamento di qualifica non comporta esborsi da parte del socio, avvenendo in base ai medesimi valori patrimoniali delle azioni A già detenute.

Ove, in esito a tale conversione, le azioni di categoria A cessino di essere la maggioranza del capitale sociale ordinario, ai sensi dell'art. 2351 c.c., ciascun azionista possessore di azioni di categoria B perde, proporzionalmente, tanti diritti di voto quanti ne occorrono perchè le azioni di categoria A tornino a rappresentare la maggioranza del capitale ordinario, in deroga all'art. 5.4

Articolo 9 Obbligazioni e Finanziamenti

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale con le modalità ed i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

Articolo 10 Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli

amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 11 Competenze dell'assemblea ordinaria

11.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

11.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 12 Competenze dell'assemblea straordinaria

12.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 26.2 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili di cui all'articolo 9 del presente statuto;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

12.2 Le competenze attribuite all'organo amministrativo dall'articolo 26.2 del presente statuto sono esclusive e non possono essere esercitate dall'assemblea, se non previa delibera di modifica dello statuto stesso.

Articolo 13 Convocazione dell'assemblea

13.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

13.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purchè in Italia.

13.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

13.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'articolo 23.4 del presente statuto;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

13.5 L'assemblea è convocata mediante avviso a tutti i soci e a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico o elettronico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

In alternativa, l'Assemblea può essere convocata mediante pubblicazione, 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, dell'avviso sulla G.U. della Repubblica.

Articolo 14 Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

14.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell' adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

14.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell' assemblea di precedente convocazione.

Articolo 15 Assemblea totalitaria

15.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l' intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

15.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 16 Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

16.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

16.2 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 17 Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

17.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

17.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del Codice Civile.

Articolo 18 Norme per il computo dei quorum

18.1 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente.

18.2 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

18.3 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all' inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Articolo 19 Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 20 Legittimazione a partecipare alle assemblee

ed a votare

20.1 I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono attestare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

20.2 Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura: a) non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente; b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente, salvo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo.

20.3 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

20.4 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 21 Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

21.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

21.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

21.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

21.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

21.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministratori della società.

21.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministratori delle società controllate.

Articolo 22 Presidente e segretario dell'assemblea.

Verbalizzazione

22.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

22.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

22.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

22.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

22.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

22.6 Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea; b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); c) le modalità e i risultati delle votazioni; d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 23 Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

23.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di

svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

23.2 E' ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 23.4 del presente statuto.

23.3 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

23.4 In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364 n. 6 c.c.

Articolo 24 Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 25 Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 26 Competenze e poteri dell'organo amministrativo

26.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

26.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze, oltre a quanto specificamente indicato negli altri articoli dello Statuto: a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c; b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale; g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

26.3 Ai soli fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre:

- a) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (non nei confronti del pubblico), commerciali, ivi compresa la stipulazione di mutui, necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e, in particolare, rilasciare fidejussioni a favore di terzi e di banche;
- b) assumere interessenze e/o partecipazioni in altre imprese, società ed enti aventi oggetto connesso o analogo al proprio, semprechè tali attività non assumano carattere prevalente rispetto a quella costituente l'oggetto sociale.

Articolo 27 Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri aventi i requisiti previsti dalla legge e quelli indicati nell'art. 5.3.

Articolo 28 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

28.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

28.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

28.3 Se nel corso dell' esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

28.4 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), cessa l'intero consiglio e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

28.5 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

28.6 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e di cui all'articolo 27 del presente statuto costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Articolo 29 Presidente del consiglio di amministrazione

29.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

29.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

29.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 30 Organi delegati

30.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all' articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

30.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

30.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

30.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

30.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

30.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 31 Delibere del Consiglio di Amministrazione

31.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale.

31.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica o posta ordinaria.

31.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno libero.

31.4 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

31.5 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

31.6 Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvedano alla formalizzazione e sottoscrizione del verbale e sussistano le garanzie di cui all'articolo 23.1 del presente statuto.

31.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

31.8 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall' amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

31.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 32 Rappresentanza sociale

32.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

32.2 Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Articolo 33 Remunerazione degli amministratori

33.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

33.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato ed altro incarico particolare è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 34 Collegio sindacale

34.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, secondo le modalità descritte al successivo articolo 35 commi 1 e 2, qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.

34.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel Registro dei Revisori contabili), ne nomina il presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

34.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

34.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

34.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

34.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 23.1 del presente statuto.

Articolo 35 Il revisore contabile

35.1 Il controllo contabile può essere affidato dall'Assemblea al Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art. 2409bis c.c., ad un revisore o ad una società di revisione (di seguito il

"revisore contabile"). Il revisore contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale (quando diverso dal revisore contabile):

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

35.2 L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

35.3 L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

35.4 Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

35.5 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Articolo 36 Bilancio e utili

36.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

36.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno

ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 37 Scioglimento e liquidazione

37.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

37.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

37.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: a) il numero dei liquidatori; b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; c) a chi spetta la rappresentanza della società; d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 38 Regolamenti interni

L'Assemblea straordinaria potrà deliberare l'adozione di regolamenti interni che vincolano i soci, inclusi gli assenti ed i dissenzienti.

Articolo 39 Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, tra i soci e la società ovvero tra i soci o la società e gli organi sociali, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà deferita in via esclusiva ad un Arbitro unico designato dal Presidente del Tribunale di Roma.

L'Arbitro deciderà senza formalità di rito e secondo equità; deciderà secondo diritto quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari o quando, per emettere il lodo, l'arbitro debba conoscere questioni non compromettibili.

F.ti: Ciriaco Monetta

Mariateresa Antonucci Notaio